De' beni delle Chiese, Monasteri, Commende ed altre mani-morte.

Non sono pochi in Sicilia i beni, che dalle Chiese e da tutte le altre mani-morte si posseggono. Per quanti però siano, nell'ultimo allibramento non se n'è tenuto alcun conto, mancandoci per intiero. Una tal mancanza per gli antichi ripartimenti potrebbe attribuirsi a trascuraggine, o più tosto al pregiudizio ed all'errore dei tempi passati, in cui credeasi che i beni degli ecclesiastici fossero intangibili ed immuni da qualunque peso; ma riguardo all'ultimo è stata una chiara e manifesta trasgressione degli ordini del Re.

¹ In uno de'Parlamenti, che di questo donativo ragionano, cominciando dal 1612 fino al 1636 leggesi, che il peso si dovesse ratizzare a metà su de'due Bracci. Nella numerazione del 1652 espressamente si legge, che li scudi 181:781 si ripartono sopra le Università del Regno in confuso tanto militari, quanto demaniali secondo la quantità delle facoltà di Limpio di ognuna di esse Università, e suoi cittadini si ritrovano di aver rivelato, ed in seguito di tal dichiarazione si vede, che il ripartimento si fece a dovere con proporzione geometrica. Ma questo giusto, proporzionato e ragionevolissimo metodo di distribuzione non lo veggo Osservato nella numerazione del 1714. Il peso vi si legge ripartito metà sulle Università demaniali, metà sulle baronali. Lo stesso fece nell'ulstima numerazione, ma con maggior esorbitanza. Allora se il Braccio ba-Fronale superava il demaniale in numero di cittadini 289:455, questo però nel valor de'beni superava il primo in once 324:673. Non era lo stesso nell'ultimo ripartimento lo stato delle cose. Nel Braccio baronale non solo si numeravano 394:681 cittadini di più del Braccio del demanio; ma si trovò ancora, che nel valore de'heni lo superava in once 2:485:053, e pure il peso si riparti in due parti uguali, di modo che le Università del demanio furon caricate quasi il doppio di ciò, che per giustizia dovrebbero pagare. Aggiungasi a questo, che la prammatica in ese-Guzione degli ordini del Re Cattolico qui promulgata nel 1754 affatto non dava luogo a potersi pigliare qualunque arbitrio sulla distribuzione di tal donativo. Che sia così, fa d'uopo, che sappia V. E., che due sone le imposizioni sulla Macina, l'una di tari uno e grana 4, e l'altra di tari 🛂 a salma. La prima s'impose per il donativo di scudi 100 mila stabilito nel 1654, la seconda fu imposta nel 1614 per fare il pieno del donativo

Che sia così è da sapersi che fin dal Parlamento tenutosi nell'anno 1720 incominciarono a sentirsi le lagnanze del pubblico per l'immunità, che da chiesasti ci e dalle Chiese si godea, e per le frodi, che con tal pretesto commetteansi. In fatti nel medesimo si legge di non esser giusto, che restino liberi, e con immunità gli ecclesiastici del Regno, come sono Dignità, Cononici, Arcipreti, Clerici ordinarii ed altri, i quali non contribuiscono alle gabelle delle Università imposte per pagare le tande, e donativi regii, nè in alcun altro servizio e molto fraudolentemente si fanno esenti colla prima sola tonsura e designazione all'obbligo di servire alcuna Chiesa, mettendo i padri e parenti i beni in testa di questa per esimersi dalle gabelle 1. L'istesse querele si rinnovarono ne' Parlamenti del 1723 e 17282. Finalmente nel Parlamento del 1738 si dimandò la nuova numerazione con doversi riparare al disordine dell'eccessivo numero degli ecclesiastici, delle simulate traslazioni degli effetti de'laici in testa loro, e delle frodi che commettevansi in pregiudizio delle gabelle³.

Il Re Cattolico accolse tali suppliche, ed impose al Vicerè di proporre gli espedienti per potersi eseguire la nuova numerazione, senza dare adito a quelle frodi che davan occasione alle doglianze. Non saprei dire qual

di scudi 300 mila in iscambio di quelle gabelle, che sperimentatesi assai gravose, si credè proprio di abolirsi. Anni sono per altr'oggetto cifu motivo di chiamarsi ad esame l'indole di questo peso. Si discettò molto se fosse reale, o personale. Finalmente S. M. Cattolica stabili, che così l'una, come l'altra imposizione fosse della stessa natura, e personale, tantoche da tutt'indistintamente si dovesse pagare sul consumo (Prag-1, de Vectigal. Tom. 4). La regola dunque, e la media proporzionale del ratizzo dovea pigliarsi unicamente dal numero delle anime; ne so capire il perchè una tale regola siasi osservata per lo donativo di scudi 100 mila, o sia per l'imposizione minore di tari 1:4, a salma, e non glà per quello di scudi trecentomila, ch'è l'imposizione maggiore di tari 42 salma. S'è l'istessa la natura dell'uno e dell'altro peso, ed istessa si è la maniera di sodisfarlo, uniforme dovea essere il modo di distribuirlo.

fosse stato il parere del Vicerè, nè quali gli espedienti da lui proposti. È inutile però il rintracciarlo, dappoichè si sa la susseguita regal determinazione de'26 settembre 1739, con cui S. M. Cattolica ordinò che si fosse fatta la nuova numerazione, e rivelo de'beni, senza eccezione di persona alcuna, e tra l'altro degli ecclesiastici, con essersi comunicati gli ordini al giudice della Monarchia per costringere i regolari all'adempimento de medesimi.

Nel Parlamento del 1741 si conchiuse un donativo straordinario di scudi trecentomila, sul ratizzo del quale vi fu contesa, non avendo il Braccio ecclesiastico consentito alla maniera proposta dagli altri due Bracci. Con tale occasione si reiterarono le istanze per la nuova numerazione, soggiungendosi che le Chiese ed Opere pie erano cresciute in grandissimo numero ericcamente dotate, che anche in gran numero erano gli ecclesiastici, e presso ai medesimi andavano a risedere quasi

^r Con dispaccio de'26 settembre dell'anno prossimo passato ha comandato S. M. che si facci la numerazione dell'anime di questo Regno, ed il rivelo de' beni di ognuno senza eccezione di persona qualsisia stato e condizione, che fossero, e che l'uno e l'altro si eseguisca per via della Deputazione dello stesso, valendosi ella a tal esfetto degli officiali locali di ogni città e terra, come Deputati, che dovranno essere i giurati, il capitano di giustizia, il sindaco ed il regio secreto (dove vi sarà), due o tre ecclesiastici, e due cittadini de'più distinti, intimandogli sotto pena a'due, ed agli ecclesiastici per via de'loro superiori, che formino la predetta numerazione d'anime e rivela de beni con una totale indifferenza, perfetta fedeltà e giustizia, ed acciò questa sovrana deliberazione di 8. M. abbia il dovuto compimento in tutte le sue parti, la partecipo a V. 6., affinché, per quanto a lei spetta, spedisca subito le solite sopracarte circolari a'suddelegati, che tiene cotesto Tribunale nelle città, terre e casali del Regno, acciocche obblighino tutti gli ecclesiastici, regolari, ed altri soggetti alla sua giuridizione e Foro, ed agli officiali locali costituiti dalla Deputazione del Regno, tra quali van compresi i Vicarii, acció facciano il rivelo delle loro rispettive anime, e beni fedelmente e religiosamente, senza la menoma frode, imponendo a'trasgressori l'istesse pene, che verranno imposte a'secolari per lo bando, ed istruzioni, che la mentovata Deputazione rimetterà a dette città, terre e casali, di forma che, facendosi a tutti notorio, nessuno possa allegare ignoranza ecc. Sicul. Sanction. Tom. 5. Tit. de' Comitiis gener. et Regni Deputat. fol. 359.

^{*} Pag. 174. Tom. 2, de' Parlam. — 2 Pag. 193. Tom. 2, de' Parlam.

³ Pag. 264. Tom. 2, de'Parlam.

tutte le facoltà delle famiglie per godere delle franchigie, da ciò proviene che le Università s'impoveriscono, e tutto il peso si restringe ne'laici, che sono quei di minore abilità, e si rende tanto grave e superiore alle forze, che bisogna anche usare il più estremo rigore contro dei miserabili, per supplire alle indispensabili urgenze. Si conchiuse quindi, specialmente dal Braccio militare, di supplicare il Re di dare gli ordini per lo sollecito disbrigo della nuova numerazione dell'anime col rivelo delle facoltà così de' secolari, come degli ecclesiastici secolari e regolari, a tenore degli ordini regali de'26 di settembre 1739¹.

A vista di ciò il Re Cattolico prese una risoluzione interina, cioè di ordinare la ripartizione del donativo allora conchiuso nella forma e maniera, proposta dai due Bracci militare e demaniale, soggiungendo, pues para lo que propone el Brazo Ecclesiastico, es preciso che precedan otras providencias, y specialmente la nuova numeracion de las almas y revelos de los biènes, para servir de fondamiento a la justa riparticion de los pesos².

Nel doversi eseguire le sovrane deliberazioni non si mancò di eccitare molti dubbii per la pretesa immunità reale e personale degli ecclesiastici. Quindi il Vicerè a'10 aprile incaricò la Giunta de'Presidenti e Consultore, che coll'intervento del giudice della Monarchia e de' due avvocati fiscali della G. C. e del Patrimonio esaminasse e dicesse la maniera di eseguirsi la numerazione e rivelo de' beni, con tenere presenti gli ordini del Re de'26 settembre 1739. Nuovo incarico le diede a'29 agosto di detto anno per esaminare, se nel rivelo si dovessero comprendere i beni burgensatici de'baroni, ed i beni patrimoniali de' Prelati, come effetti totalmente divisi da'feudi e da'padronati, e soggettarsi alla contribuzione de'donativi, con rata distinta da quella, che contribuivano sopra i feudi e su de'beneficii per

sollievo di quelle Università, nel di cui territorio i beni di tal natura troyansi situati.

La Giunta non adempì all'incarico ricevuto pria del giorno 8 marzo dell'anno 1746. Fece allora due consulte distinte e separate. Nella prima con unanime sentimento di tutt'i votanti approvò la dimanda del Parlamento del 1741 per la nuova numerazione, e spiegò il suo parere che il rivelo si avesse dovuto fare indistintamente da tutt'i benestanti, siano laici, siano ecdesiastici secolari, o pure regolari, o siano Chiese ed Opere pie, non che de' Baroni e de' Prelati, anche per i beni allodiali e patrimoniali, che posseggono, oltre de'seudali e de'beni di regio padronato, tanto per sapersi in tal guisa le facoltà situate in ogni Università, quanto ancora per potersi fare dalla Deputazione del Regno il ripartimento con giusto equilibrio tra le medesime Università, assinchè non siano gravate con disuguaglianza l'una in confronto dell'altra.

Passò indi ad esaminare il punto del contributo o sia del peso, che dovean subire i beni rivelandi da chiesastici, e distinte tra il donativo straordinario, che allora viera e rimase estinto nel.... ed i donativi ordinanii. Per lo primo, ch'esigevasi per via di tassa col ripartimento fatto col consenso di tutti tre i Bracci, coll'approvazione di Roma e coll'abusivo indulto pontificio di que'tempi, opinò che si dovesse continuare dagli ecclesiastici il pagamento nella stessa maniera che stavasi praticando, senza farsi alcuna novità. Ma per gli altri tredici donativi ordinarii che'esigevansi per mezzo delle gabelle, ebbe per vero chè l'articolo dipendesse dal punto della riforma dell'immunità reale e personale pretesa dagli ecclesiastici, per cui riserbossi di farne separata rappresentanza. Finalmente nell'istessa conmilta esaminò il punto de'beni allodiali de'baroni e dei keni patrimoniali de'Prelati, pe'quali disse, che soggetlar si debbano all'anzidetto rivelo e catasto da farsi in gni Università al pari degli altri beni da chiunque fa-

³ Parlamenti Tom. 2, fol. 268. — ² Loc. cit. fol. 271.

cultoso posseduti, e riputandosi, come in realtà lo sono, patrimonio totalmente diverso dal feudo, e dal patronato, in conseguenza restar debbono soggetti alla contribuzione tanto de'donativi con rata distinta da quella, che contribuiscono sopra i loro feudi, e benefizii a profitto di quelle Università nel di cui territorio trovansi situati detti loro allodii, quanto ancora indistintamente a tutte le tasse, a tutti gli altri pesi nommen regii, che pubblici, o urbanicome appunto lo sono, e conforme vi soggiacciono tutà gli allodiali, e beni patrimoniali dagli altri individui del Regno possessi, senza farsi tra gli uni, e gli altri la menoma distinzione, nè per capo del possessore la minor difserenza circa i pesi pubblici e le tasse interposte, imperocchè detti beni allodiali sono un patrimonio affatto di verso, e separato dal feudo, e dal padronato, ed in falla questo dicesi militare, ed il primo è burgensatico, e siecome il Barone, o il Prelato qual possessore di due di stintissimi, e fra se stessi lungi differenti patrimonii, rappresenta due figure totalmente diverse rispetto agli uni. e agli altri beni, così ugualmente portar ne deve separato il suo peso rispettivo, e la cosa distinta sì per lo feudale. e per la temporalità del beneficio di regio padronato, com per l'altra per li proprii beni allodiali, e patrimoniali che separatamente gode, e possiede, nullameno dee sobdisfare.

Colla seconda consulta, in cui esaminò il punto del

di quella immunità di cui dovrebbe godere nel pagamento de'dazii per la roba, che consuma per lo proprio uso.

Singolare fu il voto del giudice di Monarchia, fondando il suo sentimento su quelle massime erronee, che per tanto tempo sono state in voga, e che ora la stessa Corte di Roma non fa più valere negli stessi suoi dominii.

Gli altri tre, cioè il Consultore e i due avvocati fiscali opinarono che gli ecclesiastici eran tenuti a tutti pesi dello Stato, sì per esserne una parte, sì ancora per esser concorsi ne'donativi, dappoichè sotto il nome di Braccio ecclesiastico dovean intendersi compresi non solo i Prelati parlamentarii. mă tutti gli ecclesiastici del Regno, che i beni di costoro anticamente vedeansi nivelati, che per disciplina del Regno mai si fosse accordata esenzione. E finalmente si disfusero moltissimo ulle frodi, che in tal materia commetteansi in danno delle Università e de'poveri, e sull'esorbitanti pretenmoni de'Vescovi, che per mezzo delle censure cercavano di sostenere fin anche le simulate alienazioni. Quindi conchiusero doversi aderire alle istanze del Parlamento, per essere discrete ed agli ecclesiastici vantaggiose.

Con questa occasione gli anzidetti tre Ministri nel di loro parere si doverono incaricare del progetto, che masi fatto da alcuni Vescovi per togliersi il mezzo da l'immunità ecclesiastica nulla si conchiuse, tanto to commettersi frodi e contratti simulati, cioè di abolirsi rono dispari tra di loro i voti. I tre Presidenti opina le gabelle e ridursi il peso a tassa reale; e riguardo a rono che per diritto gli ecclesiastici eran tenuti ma questo dissero: ideale, anzichè pernicioso ognun cono-Regno di Sicilia a portare il peso delle gabelle impo verà quel rimedio progettato da Prelati di abolirsi le gaste per cagion de donativi; ma, trovandosi nel qua lelle, e ridursi a tasse, e censimenti sopra de beni, popossesso centenario di nulla pagare, perciò proposen machè l'antichità de'nostri maggiori, avendo sperimenalcuni espedienti per togliere le frodi e l'esorbitanza uto impraticabili le tasse, stimò necessario di surrogar e tra l'altro che si dovesse dalle rispettive Università gabelle. Or che sarebbe dopo il corso di più secoli, che somministrare loro lo scasciato. Con questo termin trovano imposte nelle Università del Regno? che molte vernacolo s'intende in Sicilia quella prestazione pecu itrovan vendute? che moltissime assegnate con ispecianiaria, che si fa a taluno in luogo delle franchigie, la a'creditori, che ne sborsarono il prezzo? sarebbe questo uno sconvolgimento universale del Regno accostumato per secoli al presente sistema.

Intanto sopraggiunse il tempo del solito triennale Parlamento, che fu allora celebrato a 23 aprile dell'istesso anno 1746. In quello si rinnovarono le domande per la nuova numerazione, per mettersi in giusto equilibrio pesi, con farsi specialissima menzione di quel che erasi conchiuso nel Parlamento del 1741. La risposta, che queste tali dimande si diede dal Re Cattolico, fu concepita ne'seguenti termini: Placet exequtioni mandari quod praecepimus VI. Kal. Octobris anni Christi 1739, addimusque in praesentiarum adhibendum esse Proconservatorem, uti non desit, petendas esse a Parochis, Episcopisque descriptiones, quas religionis causa habere consueverunt, describenda esse bona etiam privata, sive allodialia a Baronibus possessa, eodemque jure censerilla, quantum attinet ad munerapublica, et Universitatum singularum, quo bona caeterorum, qui feudalibus bonis carent. Denique collationibus extraordinariis bona etiam patrimonialia Clericorum, Praesulum, aliorumque S. Ecclesiae Ministrorum esse subiicienda, cum collationesillae, quantum ad Ecclesiasticos pertinet, Pontificis Maximi auctoritate soleant confirmari.

L'intelligenza di questo sovrano rescritto la vego stranamente interpretata nel foglio della risposta al sesto quesito. La serie de'fatti di sopra rapportati toglia ogni dubbio, e ne fa concepire qual sia stata la vera mente del Re. Col biglietto de'26 settembre 1739 erasi ordinato il rivelo di tutt'i beni senza eccezione di persona alcuna, poichè questo, come il Re Cattolico medesimo spiegossi nel 1741, servir dovea di fondamento alla giusta ripartizione de'pesi. Erasi stabilito ancora che il tutto eseguir si dovesse, non già da Commessarii destinandi ma dalle Deputazioni locali, a cui avessero ad intervenire tre persone del ceto ecclesiastico a qual'effetto si diedero le istruzioni da servire per nor ma e regolamento dell'affare. Col rescritto del 17

tutto restò approvato: Placet exequtioni mandari quod praecepimus VI. Kal. Octobris anni Christi 1739. Soltanto circa il modo d'eseguire quel ch'erasi nell'anno 1739 stabilito, ci aggiunge due cose, cioè l'intervento del proconservatore nelle Deputazioni locali, ove il proconservatore esistesse, e lo stato delle anime da esibirsi da Parrochi e da Vescovi: addimusque in praesentiarum adhibendum esse Proconservatorem, ubi non desit, petendas esse a Parochis, Episcopisque descriptiones, quas religionis causa habere consueverunt.

Nel 1739 non si era con ispecialità parlato de'beni allodiali posseduti da baroni, e col rescritto si disse che tali beni si avessero a descrivere e considerare come i beni di ogni altro particolare sottoposti non meno a pesi pubblici che a comunitativi di ciascuna Università: describenda esse bona etiam privata, sive allodialia a Baronibus possessa, eodemque jure censeri illa, quantum attinet ad munera publica, et Universitatum singularum quo bona caeterorum, qui feudalibus bonis carent. Finalmente dopo gli ordini del 1739 i Prelati parlamentarii pretendevano l'esenzione pe'loro beni privati e patrimoniali; ma ciò non ostante il Re Cattolico volle che anche per tali beni tenuti fossero alla tassa de' donativi straordinarii, non ostante che come Prelati ci contribuissero, denique collationibus extraordinariis bona etiam patrimonialia Clericorum, Praesulum, aliorumque S. Ecclesiae Ministrorum esse subiicienda, cum collationes illae quantum ad Ecclesiasticos pertinet Pontisicis Maximi auctoritate soleant confirmari.

In esecuzione de'rapportati stabilimenti si emanarono i banni, e si riceverono i riveli de'beni delle chiese,
monasteri, opere pie, ed altre mani-morte, ma unicamente per fare un'ammasso di carte inutili e senz'alcun profitto, dappoichè la Deputazione del Regno non
ne fece alcun uso, non avendo allibrato i di loro beni
nell'ultimo general ripartimento. Una omissione per
sè stessa cotanto sconcia e così contraria agli anzi-

detti ordini regali, in oggi si ha lo spirito di sostenersi come giusta, ben fatta, regolare e vantaggiosa per le Università. Esaminiamo brevemente gli argomenti che a tal fine si adducono, e le ragioni che si antepongono per conoscerne l'insussistenza e la stranezza.

Nel foglio di risposta al sesto quesito distinguesi tradonativi ordinarii e straordinarii. Questi secondi, si dice, si soffrono per via di particolari tasse, e si adduce il perchè si pratichi in tal maniera. Per ora, volendo seguitare l'ordine e il metodo prefissomi, non è tempo proprio il ragionar di questi. L'esamineremo da qui a poco, quando si dovrà particolarmente ragionare de'donativi straordinarii. Intanto, per non confondere la materia da sè stessa bastantemente intricata, restringiamoci a'primi, cioè a'donativi ordinarii.

Nel foglio si dice che per ratizzare il peso de'medesimi unicamente si faccia l'allibramento, e che i beni posseduti dalle chiese, commende e mani-morte, tuttocchè non allibrati, portano il pesodelle gabelle. Quindi si deduce che dalla mancanza di tali beni nell'allibramento le Università, in vece di aver danno, ne riportano beneficio e vantaggio, poichè (son parole del foglio) essendo gravate le Università a proporzione soltanto dei beni allibrati, e non essendo allibrati quelli delle Chiese e mani-morte, quando vanno ad esiger le gabelle sopra i beni allibrati, trovano ancora il vantaggio de'beni delle Chiese, che non sono stati allibrati, così crescono con sì fatta operazione a profitto delle Università i fondi soggetti alle contribuzioni, e quindi la rata loro significata sopra i beni allibrati diviene più dolce e soave, e le loro gabelle riportano maggior frutto, che loro serve per corrispondere al peso del corpo politico e de'proprii soggiogatarii. Questa mancanza dunque nell'allibramento dei beni delle mani-morte è di puro nome, e non di danno in effetto alle Università.

Non è al certo così facile di rispondere a chi discorrendo confonde le idee, i nomi e le cose, come si fa in

questo luogo dall'autore del foglio. Le gabelle civiche, come altrove si è veduto, sono sul consumo e non già sul prodotto. Quindi si pagano dagli uomini che consumano, non da fondi, che producono. Le gabelle non crescono, nè decrescono, perchè i fondi sieno o non sieno allibrati, sempre o nell'uno o nell'altro caso daranno il frutto corrispondente a quel consumo, che si sarà da'cittadini. Dicasi dunque che il non allibrarsi tali beni non è cagion produttrice di maggior frutto delle gabelle, ma è minorativa del peso, che ad ratam bonorum alle Università si addice. Questo però non è un vantaggio giusto, equo e ragionevole; ma, servendoci del termine proprioedadattato, è da chiamarsi un'iniquità, un'ingiustizia, dappoiche quel peso, che per tal cagione si minora ad una Università, necessariamente si accresce ad un'altra. Il Re Cattolico prescrisse il rivelo di tal sorta di beni, perchè dovea servir di base e sondamento alla giusta ripartizione del peso tra le Università. Del rivelo non si fece uso nell'allibramento. Dunque la ripartizione tra le Università fu irregolare; nè si osservò il giusto equilibrio tra le medesime, acciò non fossero gravate con disuguaglianza l'una in confronto dell'altra.

Se voglia toccarsi con mani tal disordine si figurino due Università uguali tra di loro nell'ampiezza del territorio e nel numero de'cittadini, ma che nel territorio dell'una esistano moltissimi beni di tal sorta, e che nel territorio dell'altra n'esistano o pochi o niente. Il peso, che a proporzion de'beni allibrati si ratizza a queste due Università, tuttochè sieno effettivamente uguali tra di loro, è disugualissimo: tenue risulta la rata della prima, non trovandosi beni allibrati, e per questa si verica che sia dolce e soave, ma per la seconda non ci è nè coavità nè dolcezza, ma la sua rata è pesantissima, perhè le viene accresciuta quel peso, di cui la prima inciustamente si è per tal mezzo esentata. Si figuri ancora he, per soffrire la rispettiva rata del peso toccata loro

nel ripartimento, vivano a gabelle l'una e l'altra Università; le imposizioni certamente debbono essere corrispondenti al peso, onde ne addiviene che i dazii, che si soffrono nella prima, son tenui e miti, ma nella seconda debbono essere molesti e sensibilissimi. Si figuri dippiù che le due Università addotte in esempio non fossero eguali nel numero de'cittadini, ma che la seconda fosse scarsa di popolo a confronto della prima. In tal caso le sue gabelle debbonsi accrescere a dismisura; nè ci è altra maniera di supplire alla mancanza del consumo se non che coll'accrescimento de'dazii.

Nè credasi che quel che ho detto sian casi ipotetici, ma è per l'appunto quel che accade e si sperimenta tra le Università del Regno di Sicilia. In talune le gabelle sono tenui, in altre esorbitantissime. In talune la gabella della macina non ci è bisogno di accrescersi, in altre fa d'uopo accrescersi a dismisura, in talune basta soltanto quella per adempiere a pesi, in altre non basta, benchè strabocchevolmente accresciuta, e debbonsi imporre altre gabelle sulla carne, sul pesce, sui latticini e su di altri commestibili. Quindi accade che quantopiù cresce il peso tanto più manca la popolazione, e quanto più manca la popolazione tanto più la necessità porta di accrescersi il peso. Quasi tutte le città demaniali sono in queste durissime circostanze. La massima parte dei beni non allibrati esiste nelle terre del Braccio baronale; perchè oltre alla maggior estensione de'territorii e de'beni de'cittadini Palermitani, e delle chiese, e manimorte quivi sistenti, ci sono i beni de'baroni, così feudali come burgensatici. Quindi non ci è bisogno di molte gabelle per soddisfare la rata del peso, che loro si addice a proporzione soltanto dei beni allibrati; e la tenuità delle gabelle è la vera cagione, per cui i demanisti emigrando dal proprio Braccio vadano ad abitare nell'altro.

Le antiche contese per l'immunità reale e personale de'chiesastici ora son cessate. Ad eccezione delle franchi-

gie prescritte nei reali stabilimenti, debbono soffrire i pesi come ogni altro cittadino. Tanto vero che di ciò si vale l'autor del foglio per dimostrare che il non essersi allibrati i di loro beni sia una mancanza di puro nome, e non di danno in effetto all'Università; e non si avvede che la ragione, che adduce, prova il contrario di quel che assume. Giusto perchè tali beni portano il peso in quelle Università, ove son siti, debbonsi allibrare, perchè in difetto cagionano danno gravissimo all'altre Università, impedendo che il peso sia tra di loro con giustizia equilibrato. Egli si è ingannato nel prendere questo argomento da quel che nel 1746 dicevano gli ecclesiastici, che tra gli altri motivi adducevano di non esser tenuti al pagamento delle gabelle, perchè per non essere i di loro beni allibrati, non formavan carico a quelle Università ov'eran siti. Allora questo modo di ragionare in bocca degli ecclesiastici era proprio e coerente alla loro intrapresa; non è tale in oggi in bocca di un Deputato del Regno, dappoichè i medesimi sono stati obbligati a pesi come tutti gli altri cittadini. Prima gli sconcerti erano due, cioè i beni degli ecclesiastici non allibravansi nè soffrivan pesi. Oggi lo sconcerto è uno, perchè, secondo la contraria posizione, soffrono il peso, e non veggonsi allibrati; ma è tale che nella ripartizione generale de'pesi ha cagionato e cagionà disordini ingentissimi.

Nè per dimostrare che tal mancanza non contenga una espressa controvenzione de'sopracennati ordini di S.M. Cattolica basta il dire, che i piani ed i calcoli dell'ultimo ripartimento, senza comprendersi i beni delle Chiese e mani-morte, fossero stati dal Re n. s. approvati quando ne permise la pubblicazione. Da questo non si rileva nè punto nè poco, se tali beni erano o no allibrati. Basta dare un'occhiata alla numerazione, che corre in istampa, per accertarsene. Dunque al Re non fu nota la omissione. Ciò è tanto vero che dapoi il Re medesimo col biglietto dell'anno 1773, di sopra rapportato, ordinò

alla Deputazione del Regno di volerne sapere il meccanismo.

Pria che termini il mio ragionamento su questo punte, è necessario che mi dia carico di un dubbio, che non so a qual fine si è in contrario promosso nel sesto quesito. Quivi dopo di essersi cennata la mancanza nell'allibramento de'beni delle chiese, conventi ed altre manimorte, e la disuguaglianza, che da ciò cagionavasi tra le Università, si soggiunse: si vuol sapere, se vi sia ostacolo in contrario per emendarsi l'errore, e tassarsi nel nuovo ripartimento. Nel foglio di risposta si dice, che queste parole han bisogno di spiega. Il dirsi di tassarsi nel nuovo ripartimento, sembra, che parli dei donativi estraordinarii, giacchè questi soli si contribuiscono per tassa, ed essendo così, come pare che dovrebb'essere, servendosi della parola tassare, non ci è ch'emendare, per la ragione, che li donativi straordinarii si ripartono per tassa.

Oh quante e quali cose vi sono da emendarsi ne'donativi straordinarii e nelle tasse, che se ne fanno! ma non è questo il luogo proprio di vederlo. L'esamineremo da qui a poco; ora soltanto dico che il quesito non ha alcun rapporto a' medesimi, ma a donativi ordinarii ed al di loro ripartimento. Se questo era in esame, poteasi far a meno di affettare il dubbio che si ragionasse de' donativi straordinarii.

Il dubbio si fa nascere dalla parola tassare, quando chè nella risposta si dice, che i donativi ordinarii non si pagano per mezzo di tassa, ma se ne porta dalle Università il peso colle gabelle, e si soggiunge che la tassa ne porterebbe l'abolizione, che le gabelle per trovarsi in alcune Università distratte o ipotecate non possono abolirsi. E finalmente conchiudesi che l'abolizione delle gabelle e la tassa essendosi altra volta da chiesastici proposta fu dalla Giunta de' Presidenti e Consultore riconosciuta perniciosa e di sconvolgimento nel Regno, ed in compruova si arrecano le parole contenute nella consulta del 1740, che di sopra ho trascritte.

I donativi ordinarii, ad eccezione di un solo, non altrimenti sono tra le Università ripartiti, se non che per via di tassa. La tassa, che si fa nel ripartimento, non porta seco l'abolizione delle gabelle, e se l'abolizione delle gabelle sia perniciosa e porti sconvolgimento nel Regno, non è ora il tempo proprio ed opportuno di esaminarlo. Non è possibile che le verità di queste proposizioni non sian note al curiale della Deputazione, che ha disteso il foglio: sarebbe troppo ignorare quella materia, che da tanti anni sta maneggiando. Bisogna dire che richiesto di lumi, siasi impegnato ne'fogli a spargere tenebre, e perciò abbia voluto confondere il modo di ripartire i donativi col modo di vivere delle Università, tuttochè sian cose molto distinte e separate tra loro. Basta aprire la numerazione, che corre in istampa, per vedere che la media proporzionale del ripartimento sia il quantitativo e la tassa di bonatenenza su de'beni allibrati in ciascheduna Università. Or siccome questa operazione, che si fa pei beni dei laici, non porta seco l'abolizione delle gabelle, così non le farà abolire quando si pratichi lo stesso pei beni delle mani-morte.

Per abolirsi le gabelle bisognerebbe mutar modo e forma di vivere, non già di ripartire. Per ora si sta esaminando, se il ripartimento degli anzidetti donativi sia fatto a dovere, per emendarsene i disordini. Se non precede questa operazione, a sentimento mio non si può nè si dee sistemare la maniera, colla quale le Università abbiano ad adempire al peso, che col ripartimento vien loro rispettivamente addossato. Il curiale autore del foglio quasi in tutte le cose ha cercato di giustificare l'attual sistema di ripartizione, ricorrendo alle gabelle ed al modo di vivere delle Università, ma in ciò s'inganna; bisogna fare tutto l'opposto. Il modo di vivere delle Università dee proporzionarsi al peso del ripartimento, e non già al modo di ripartire il peso alle gabelle, o a qualunque altra maniera, con cui nelle Università si vive.

Forse l'abolizione delle gabelle non sarebbe tanto per-

niciosa, nè di sconvolgimento nel Regno, quanto si decanta, ma più tosto di gran sollievo. Non ci è in oggi chi non conosca i mali, che cagionano allo Stato i dazii indiretti, e tra questi le gabelle sul consumo de'generi più necessarii al sostentamento della vita. I lumi della filosofia sparsi da per tutto han rischiarata abbastanza anche questa materia, nè so se quei tre Ministri del dicui sentimento fa uso l'autore del foglio, l'avessero esaminata in tutta la sua estensione. So bensì che le massime teoretiche, con cui hansi ad imporre e dirigere i dazii, non si trovano registrate ne'volumi di Bartolo e di Baldo, e veggo dippiù ch' era troppo ben ragionata quella parte della rappresentanza de' Prelati in cui, in luogo delle gabelle, proponeasi la tassa reale¹, e perciò la trascrivo nel margine.

* Questo solo esempio (dicevano i Prelati, parlando della città del Monte S. Giuliano, dov'essendosi posta la tassa reale, era divenuto il peso leggerissimo) dovrebbe servir per norma per tutte le Università del Regno, giacchè intanto le città demaniali si sono spopolate, perchè il peso delli dodici donativi ordinarii, che si devono esigere sopra le facoltà, tutti si esigono per via di gabelle, e dazii personali, i quali tutti si rifondono a pagarsi da i soli poveri, e sopra il vitto e vestito; onde non potendo soffrire tali pesi personali, si ritirano nelle Università baronali, dove le gabelle sono pochissime; ed in effetto queste sono avanzate, ed avanzano alla giornata di numero d'abitanti, quandochè se tutti i dodici donativi ordinarii si esigessero com'è la giusta imposizione sopra i beni urhanie, rusticani con proporzione geometrica, il Regno resterebbe sollevato, e i poveri non oppressi, le città ripopolate. E se occorresse per pura necessità lasciare una o più gabelle, benchè il meglio sarebbe allibertare i popoli, ed aggravare ai fondi a proporzione del di loro frutto; nientechè sia di meno, stimandosi dovere lasciare correre qualche gabella, o sia dazio personale, l'imposizione diquesti si dovesse esigere, pagarsi ugualmente da ogni persona, e da ogni luogo, senza potersi avanzare e diminuire, perchè in questa maniera i poveri, che sono quelli, che pagano le gabelle, o dazio nel comprare a minuto, non andrebbono a cercare le Università; dove le gabelle, e dazii son pochi, o niente; ed in effetto se l'imposizione del donativo di scudi centomila imposto sopra il Macino a ragione di danari nove per tumulo, che si macina, che ragionando il Regno per un milione, importarebbe pagare ad ogni singolo grana ventiquattro ogni anno, sarebbe questa imposizione di nessun aggravio, anzi di sollievo al Regno; ma perchè tutta si paga dal povero, giacchè gli ecclesiastici ne sono esenti, perchè espressamente non concorsero in tal donativo, i facoltosi

Ma checchè sia di queste cose, ora non è tempo opportuno di stabilirsi l'abolizione delle gabelle civiche, e di mutarsi il modo di vivere delle Università del Regno. Per quanto un tal espediente possa essere utile e salutare allo Stato, e per quanto ce lo dimostri tale non solo la ragione ma anche la pratica di alcuni luoghi, così non mai mi è venuto in mente di prendersi ad occhi chiusi, e senza precedere tutte quelle nozioni di fatto, e l'esame delle particolari circostanze che concorrono o in parte o in tutte le Università del Regno. Il creder questo è farmi torto, perch'èl'istesso che suppormi troppo inconsiderato e leggiero. Basta dare un'occhiata alla mia rappresentanza dei 18 dicembre 1782 per vedere il contrario.

Oggi si tratta di rettificare il ripartimento, nè dobbiamo da questo punto divagarci. Dopo tale operazione, che con accerto ci farà sapere qual sia la giusta rata dei pubblici pesi, a'quali ciascuna Universita è tenuta, potrà pensarsi alla maniera, colla quale abbia a soddisfarla. In ciò non può nè dee entrare la Deputazione del Regno. L'autorità tutoria nell'economia particolare delle Università è del Fisco, ed il Re l'ha comunicata al suo Tribunale del Patrimonio, a cui incumbe di vedere se il modo di vivere sia proporzionato a'pesi pubblici e pri-

non pagano per potenza, e rispetto umano, e così tutto si rifonde contro i poveri. E perchè a ragione di grana ventiquattro il numero di soli non puole accumulare la somma di scudi centomila, e per altro coll'introiti, e proventi della gabella del Macino si fa coprire quel tanto dovrebbero contribuire i facoltosi sopra i loro fondi, senza sapere il perchè, si permette, che nel Regno, e specialmente nelle città demaniali questa gabella in alcune parti si esigesse a ragione di tarì 12; o più, o meno per salma, ed in alcune città ha ragionato far pagare tarì 22 per ogni persona, come con specialità la prima volta fu praticato di ordine dello spettabile di Gusmondo allora Mastro Razionale del Tribunale del Real patrimonio, e tale introduzione, e sistema, data proporzione, si è esteso in altre Università specialmente demaniali del Regno, il che ha portato la totale desolazione delle medesime, perchè gli abitanti se ne sono fuggiti nelle finiversità baronali, dove la gabella del Macino, e l'imposizione, è molto minore, e sopportabile.

vati di ogni Comune, se sia adatto alle sue circostanze, e se arrechi gravezza più ad uno che ad altro ordine di cittadini. Quando dopo il ripartimento stimassero le Università opportuno di abolire le gabelle evivere contașsa reale, se la Deputazion del Regno, sposando l'interesse dei gran proprietarii ai quali certamente ciò non può piacere, crederà di essere gravata, ricorra pure al Tribunale del Patrimonio, esponga ivi la sua ragione, e se le renderà quella giustizia, che le compete.